



CITTA' DI ALESSANDRIA

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE 1167
NUMERO PRATICA 97- Pratica N. 16031

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Proroga del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o arrecanti pericolo o intralcio alla circolazione stradale alle ditte LOMBARDUZZI ROMEO S.r.l. e NUOVA AUTORIMESSA MARENGO di Chieregato Michael & C. S.a.s. - CIG 604932199A.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 27 aprile 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 1167 / Pratica N. 16031 - 97

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Proroga del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o arrecanti pericolo o intralcio alla circolazione stradale alle ditte LOMBARDUZZI ROMEO S.r.l. e NUOVA AUTORIMESSA MARENGO di Chieregato Michael & C. S.a.s. - **CIG 604932199A**.

IL RESPONSABILE

Premesso che, con determinazione rg. n. 715/2015, e successivo provvedimento di integrazione dell'efficacia rg. n. 941/2015, è stato approvato l'affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare, e/o arrecanti pericolo e intralcio alla circolazione, alle ditte Lombarduzzi Romeo S.r.l. e Nuova Autorimessa Marengo di Chieregato Michael & C. S.a.s., per il periodo compreso tra 1 maggio 2015 e il 30 aprile 2017;

Dato Atto che l'incarico di gestione del servizio scadrà il 30 aprile p.v.:

Preso Atto

- che il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), all'articolo 159, comma 2, prevede, che l'Amministrazione Comunale, in qualità di Ente proprietario della strada, possa concedere il servizio di rimozione dei veicoli in sosta irregolare o che arrechino pericolo ed intralcio alla circolazione stradale in violazione dei comportamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo, stabilendone le relative modalità di esecuzione, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di attuazione del codice della strada);

- che, ai sensi del citato articolo 354, il servizio di rimozione può essere affidato, con concessione biennale rinnovabile, esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti e dotazioni ivi precisate, applicando le tariffe all'uopo approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici;

Rilevato

- che sono attualmente in fase di definizione gli atti e documenti di indizione della nuova gara ad evidenza pubblica - iscritta al CIG n. 7056436333 - per la Concessione biennale del servizio in argomento, con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., dell'articolo 159 e 215 del D. Lgs. n. 285/1992 e s. m. e i. e dell'articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992 e s. m. e i.;

- che l'aggiudicazione della nuova procedura avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa valutazione di apposita Commissione Tecnica, successivamente nominata secondo le disposizioni contenute nell'art. 77 del ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative, e avrà la durata di anni 2 (slavo opzione di rinnovo e proroga massima di 6 mesi);

- che il valore base presunto (calcolato ex art. 35, co. 4 del ridetto Decreto) è stato stimato, per il biennio, in € 121.200,00 (euro centoventunmiladuecento/00) IVA esclusa, e, vista la possibilità di rinnovo e l'eventuale proroga per un massimo di mesi 6, in € 272.700,00 (euro duecentosettantaduemila/00) per l'intero periodo dell'appalto;

Evidenziato che lo svolgimento del servizio in oggetto non presenta alcun costo per l'Amministrazione Comunale e che il contratto è ad oggi ancora valevole ed efficace;

Richiamata

- la vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici, D.Lgs. 50/2016 sue Linee Guida interpretative e corrispondenti pareri già rilasciati dal Consiglio di Stato;

- la Giurisprudenza prevalente in materia che prescrive l'obbligo in capo agli organi del Comune, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali la cui violazione comporta responsabilità civili e/o penali (Sezione Penale, Corte di Cassazione, sentenza 36475/2008, Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 23.01.2009 n. 1651);

Considerato, inoltre

- che il Comune di Alessandria affiderà la fornitura del servizio in oggetto a tutte le Ditte che dimostreranno di poter operare sul territorio comunale e che, a seguito di pubblicazione di apposita manifestazione d'interesse all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, ne facciano richiesta e risultino in possesso dei requisiti in dettaglio specificati nel relativo Capitolato Speciale in fase di definizione;

- che non sarà, peraltro, possibile definire la procedura di gara entro la data di scadenza del servizio in oggetto;

Verificato

- che il Comune deve, comunque, provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del Codice della Strada;

- che il servizio in argomento non può, quindi, essere interrotto pena grave pregiudizio per l'Ente e pericolo per l'incolumità pubblica dei cittadini e che, ad oggi, l'unica possibilità di garantirne la continuità è disporre un periodo ristretto di proroga dell'affidamento in essere **per un massimo di mesi 6**, posto che tale istituto, intervenendo unicamente sulla durata, non altera la natura generale del contratto vigente, che permane in regime di concessione e con totale assenza di oneri a carico dell'Amministrazione;

Richiamate in merito:

- la normativa legislativa vigente in materia, ovvero, l'art. 23 della Legge 62/2005 (*Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi*):2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere **prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;**

- la copiosa e variegata giurisprudenza e, sommariamente:

- Consiglio di Stato, sez. V, decisione 08/07/2008 n° 3391;
- Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882;
- Cons. Stato, Sez. V, n. 8006 del 10.11.2010;
- Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151;

- nonché le numerose pronunce dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

- Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36;
- Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7;
- Deliberazione n. 34/2011;
- Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86;
- Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82;
- Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110;
- Parere sulla normativa 13 marzo 2013, AG 28/12;

che, in sintesi, considerano l’istituto della **proroga un istituto assolutamente eccezionale** ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo nei **casi strettamente previsti dalla legge (il ridetto art. 23, legge n. 62/2005)** la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e, pertanto, **nella sua accezione tecnica, deve avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente volto ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro per cui una volta scaduto un contratto, quindi, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara;**

Acquisita, preliminarmente, la disponibilità dagli attuali affidatari del servizio in argomento, le Società **Nuova Autorimessa Marengo di Chierogato Michael & C. sas e Lombarduzzi Romeo srl**, alla proroga semestrale proposta – note pervenute a mezzo fax il 24/04/2017 e mail il 26/04/2017 (acquisite al protocollo generale dell’Ente il 27/04/2017 e poste agli atti) con operatività a rotazione secondo un calendario prestabilito e che sarà comunicato a questo servizio prima dell’avvio del periodo di proroga;

Verificato, altresì, tra le determinazioni e pronunce dell’ANAC, che nel caso di “proroga tecnica “del contratto non deve essere richiesto un nuovo codice CIG ma si applica direttamente il numero già acquisito e relativo all’affidamento principale, quando, come nel caso di specie, la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

Ritenuto, per tutto quanto su esposto, imprescindibile e urgente, procedere mediante l’approvazione per un periodo massimo di mesi 6 ovvero dal 1/5/2017 e fino al massimo al 31/10/2017 della **proroga meramente tecnica** del contratto in essere, **per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura ad evidenza pubblica anzidetta e fermo restando che i relativi effetti cesseranno, in ogni caso, di avere luogo, anche precedentemente a tale data, non appena individuato il nuovo aggiudicatario dell’appalto;**

VISTI

- Il DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 recante “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D’APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” e suoi provvedimenti interpretativi e attuativi;

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. e i.;

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada) e s. m. e i.;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali e il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.

Determinazione Dirigenziale del 27 aprile 2017 n. 1167 4

Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare gli articoli 32 e seguenti;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19 da parte della Giunta C.le:

- Deliberazione della Giunta C.le N. 56 / 16060 - 103 Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016;
- Deliberazione della Giunta C.le N. 58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”;
- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati” è stato definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19;

PRESO ATTO del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Regolamento di organizzazione L’assetto organizzativo del Comune di Alessandria - L’attribuzione di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi - I sistemi di coordinamento e quelli sul merito e premi - L’esercizio delle funzioni di direzione - Le linee procedurali di gestione del personale” approvato con della Giunta Comunale 29 febbraio 2013, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo con Delibera della Giunta Comunale n. 1/2016 con cui l’Amministrazione ha ridefinito la struttura organizzativa dell’Ente, dando attuazione ai contenuti del Piano Comunale di prevenzione della corruzione 2013-2016 approvato con la deliberazione G.C. n.31 del 28/1/2014 e ha ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente, riaggregato le macro-funzioni istituzionali e le funzioni gestionali di competenza delle diverse Direzioni/Servizi Autonomi, come risulta dall’Allegato B) parte integrante del citato provvedimento, da ultimo integrate e modificate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016;

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Posto che non viene richiesto il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 45 del Regolamento di contabilità summenzionato, rilasciato al fine di attestare la regolarità dell’atto dal punto di vista contabile e fiscale nei termini ivi indicati, in quanto la presente decisione non comporta onere alcuno per l’Amministrazione Comunale;

Visto, in ultimo l’art. 147 bis, 2° co., del D.Lgs. 267/00 smi in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti;

per tutto quanto esposto in premessa e in forza del Decreto sindacale n. 17/2016,

DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, nelle more della definizione della procedura di gara iscritta al CIG 7056436333 e i cui atti di indizione sono in fase di definizione, onde garantire la continuità del servizio in argomento:

1. **DI PROROGARE** alle ditte LOMBARDUZZI ROMEO S.r.l., L. go Catania, 2, e NUOVA AUTORIMESSA MARENGO di Chierogato Michael & C. S.a.s., Via G. Bruno 51, attuali affidatari

del servizio, fino al termine massimo del 31 ottobre 2017 e/o comunque fino alla data di attivazione del servizio da parte del nuovo concessionario, salvo anticipata risoluzione a seguito dell'affidamento in esito alla nuova procedura di gara, il servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o arrecanti pericolo o intralcio alla circolazione stradale, alle condizioni e con le tariffe contenute o richiamate, confermate da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 / 16031 - 25 del 25.01.2017 - procedura aggiudicata con determinazione rg. n. 715/2015, e successivo provvedimento di integrazione dell'efficacia, rg. n. 941/2015;

2. **DI DARE ATTO**

- che la proroga contrattuale è autorizzata per le motivazioni indicate in premessa e nelle more dell'espletamento della procedura di gara in fase di definizione, poiché il servizio è prescritto e regolamentato dalle norme vigenti e dal Codice della Strada e che, quindi, l'Amministrazione Comunale è obbligata a garantirlo;

- che l'aggiudicazione della nuova concessione **la cui procedura di gara è in fase di espletamento**, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per le motivazioni indicate in premessa, previa valutazione di apposita Commissione Tecnica, successivamente nominata secondo le disposizioni contenute nell'art. 77 del ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative, e avrà la durata di anni 2 (slavo opzione di rinnovo per eguale periodo e proroga massima di 6 mesi);

3. **DI DARE ATTO**, infine, che tale servizio si svolge senza costi per la Pubblica Amministrazione Comunale, con le modalità e alle condizioni contrattuali vigenti e che tutti gli oneri relativi sono in carico ai proprietari dei veicoli rimossi e, nel caso in cui non venga individuato il proprietario, ad esclusivo carico dei concessionari;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, esecutiva, alle Ditte interessate e alla Direzione Affari Generali – Servizio Rapporti contrattuali per gli eventuali adempimenti di competenza;
5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell'art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici e obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O.

Comandante Vicario Alberto Bassani

IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 27 aprile 2017

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 27 aprile 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1291 il 27 aprile 2017 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**